



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Molise*

*Ufficio III - Ambito Territoriale di Campobasso*

**Via Garibaldi, 25 — 86100 Campobasso — Tel. 0874 4975**

## **Il Dirigente**

- VISTO il D.L.vo 16/06/1994 n. 297;
- VISTA la legge 03/05/1999 n. 124;
- VISTA la L. 143/04 ed in particolare l'art. 1 comma 1/bis che dispone "dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi";
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO l'articolo 1, comma 10-bis, della Legge n. 21/2016 che ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo vevoli per il triennio scolastico 2014/2017;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 2915 del 02/08/2018 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'a.s. 2018/19;
- VISTA la sentenza n. 9939/2018 emessa, su ricorso R. G. n. 9487/18, dal TAR per il Lazio, con la quale è stato riconosciuto, ai ricorrenti in possesso di titolo di abilitazione già inseriti nelle graduatorie permanenti ma cancellati definitivamente per non aver prodotto domanda di aggiornamento, il diritto ad essere reinseriti nelle graduatorie stesse;
- RITENUTA la necessità di dare esecuzione alla sentenza n. 9939/2018 suddetta;
- ACQUISITI i dati necessari dal SIDI

## **DECRETA**

per i motivi citati in premessa, il **reinserimento a pieno titolo, nella terza fascia** delle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria della Provincia di Campobasso, della sig.ra ROSSI Annalisa, come segue:

<b>COGNOME, NOME, CODICE FISC.:</b>	<b>Classe di conc.</b>	<b>Tit. Acc.</b>	<b>Serv.</b>	<b>Tit. Cult.</b>	<b>Pref.</b>	<b>Tot.</b>	<b>Anno Ins.</b>
<b>ROSSI Annalisa</b> RSSNLS79E48Z112G	EE	13	---	3	---	16	2007

Il rispettivo punteggio e la conseguente posizione nella graduatoria sarà determinato con la successiva elaborazione e ripubblicazione delle GaE.

A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza/precedenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, precede, in graduatoria, il candidato che può vantare una maggiore anzianità di iscrizione (art. 5 del D. M. 235/14).

Dopo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione, si applicano i titoli di preferenza/precedenza e, in ultimo, il criterio dell'età anagrafica, precisando che il più giovane precede il più vecchio.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

**IL DIRIGENTE**  
***Marialuisa FORTE***

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Alla sig.ra ROSSI Annalisa;  
Al Sito web e all'Albo;  
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia;  
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi.